



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trento

Sezione Distaccata di Bolzano

Sezione promiscua

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

dott. Heinrich Zanon	Presidente
dott. Renzo Paolo Pacher	Consigliere Estensore
dott. Bernhard Lageder	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 64/99 promossa

da

YYY, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Belardi ed elettivamente domiciliato in Bolzano presso lo studio dell'avv. Carla Galas Indelli, Via Rosmini n. 79, giusta procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado

- appellante -

XXX XXX, rappresentata in proprio, unitamente e disgiuntamente all'avv. A. Contarino, presso il cui studio è domiciliata a Bolzano in Via Duca d'Aosta 86, giusta delega a margine dell'atto di citazione di primo grado

- appellata -

Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bolzano n. 94/99 dd.
20.01.1999 dep. 10.02.1999 – Risarcimento danni

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 13.01.2000, con assegnazione del termine perentorio per il deposito di comparse conclusionali del 13.03.2000 e quello del 03.04.2000 per il deposito di memorie, sulle seguenti

CONCLUSIONI

del procuratore di parte appellante:

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, sez. autonoma di Bolzano, in riforma dell'impugnata sentenza e *contrariis rejectis*:

in via principale nel merito:

- a) annullare o, comunque sia, riformare la sentenza n. 94/99 emessa dal Tribunale di Bolzano per i motivi di cui in narrativa;
- b) rigettare le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto;

in via subordinata nel merito:

nella denegatissima ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale, accertare e dichiarare la preponderante e concorrente responsabilità dell'attrice nella misura e percentuale che risulterà in corso di causa e di giustizia.

In ogni caso con vittoria di onorari, diritti e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;

in via istruttoria: disporre C.T.U. tecnica e medico legale diretta ad accertare, come prospettato al punto 6, la realizzabilità dell'evento dannoso secondo la dinamica *ex adverso* prospettata.

Contesta la documentazione dimessa dall'appellata all'udienza del 13.01.2000 poiché tardiva e dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove.

del procuratore dell'appellata:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, sez. autonoma di Bolzano, confermare la sentenza impugnata, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, e così provvedere:

in via principale nel merito:

- a) confermare la sentenza n. 94/99 emessa dal Tribunale di Bolzano per i motivi di cui sopra;
- b) rigettare le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto;

in via subordinata nel merito: condannare l'appellante al pagamento in favore della convenuta degli interessi maturati e dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata.

In ogni caso con vittoria di onorari, diritti e spese di lite per entrambi i giudizi.

Il procuratore dell'appellata precisa che l'ammontare del risarcimento del danno sofferto dopo la sentenza di I grado - chiesto in via subordinata di merito ex art. 345, 1° comma, c.p.c. - è pari a £. 5.500.000.-, come da lettera del 27.12.99 e ricevuta n. 6167/99, dello studio De Paoli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15.07.1995, l'odierna attrice-appellata Xxx Xxx sosteneva che il giorno 11.08.1993 era rimasta vittima di un incidente ciclistico in S. Vigilio di Marebbe (BZ), ove si trovava in vacanza assieme alla famiglia, mentre utilizzava una bicicletta tipo *mountain bike*, sulla quale stava trasportando la figlia dell'età di 5 anni. Precisava che la bambina, stante l'assenza di protezioni per i piedi, aveva inavvertitamente infilato un piede tra i

raggi della ruota anteriore, determinando così la caduta e che la bicicletta era stata presa a noleggio presso il negozio del convenuto, odierno appellante, YYY. L'attrice rimproverava alla commessa addetta al negozio del YYY di non averle segnalato che la bicicletta era inadatta al trasporto di un bambino, inquanto non dotata delle attrezzature previste dall'art. 377 del Regolamento del nuovo C. d. S., in relazione all'art. 182, 5° comma, del medesimo codice, per cui sosteneva sussistere la responsabilità di YYY, poiché proprietario della bicicletta, data a noleggio per conto dell'albergo di cui la Xxx era ospite, per le gravi lesioni da quest'ultima subite a seguito della caduta.

Nel costituirsi in giudizio avanti al Tribunale di Bolzano, YYY ammetteva che, in adempimento di un accordo stipulato con la Portolaconia Hotels Dolomiti, aveva fornito all'attrice-appellata Xxx Xxx la bicicletta in questione, ma sosteneva che non era intercorso con quest'ultima alcun accordo, per cui la Xxx avrebbe dovuto rivolgersi non a lui, bensì all'albergo di cui era stata ospite. Normalmente infatti le biciclette venivano ritirate da un dipendente dell'albergo e pure la ricevuta fiscale era stata emessa nei confronti dell'albergo.

La difesa del YYY sosteneva inoltre che la commessa del suo negozio aveva segnalato alla Xxx l'inopportunità di trasportare la bambina, ma che era stato il marito della Xxx a convincere quest'ultima a trasportare la bambina. Veniva infine contestata la dinamica del sinistro, come descritto dall'attrice, dal momento che la bambina non aveva subito alcuna lesione e che i raggi della ruota anteriore della bicicletta erano rimasti integri, per cui il YYY, oltre a contestare la propria legittimazione passiva, chiedeva il rigetto delle domande attoree.

A conclusione dell'istruttoria il Tribunale riteneva che:

- 1) sussisteva la legittimazione passiva del YYY in quanto tra lo stesso e la società Portolaconia Dolomiti S. r. l. era stato stipulato un contratto a favore di terzo (l'ospite che materialmente aveva usato la bicicletta), contratto nel quale *«il diritto del terzo è autonomo rispetto a quello dello stipulante e può esser fatto valere contro il promittente in via diretta, senza necessità dell'intervento in giudizio dello stipulante»* (cfr. l'appellata sent. a pag. 5);
 - 2) fosse stata raggiunta la prova che la caduta dell'attrice non era stata determinata né da un'errata manovra di guida né dalle condizioni della strada, ma *«dal fatto che la bambina trasportata dalla madre sul seggiolino del mezzo privo di appoggio per le gambe, aveva infilato un piede tra i raggi della ruota anteriore»* (cfr. ivi a pag. 7),
 - 3) YYY dovesse rispondere dei danni provocati all'attrice sia a titolo contrattuale che extracontrattuale,
- per cui condannava il YYY a pagare all'attrice Xxx Xxx l'importo di £ 58.916.917.-, oltre a rivalutazione ed interessi ed oltre all'integrale rifusione delle spese di lite.

Avverso tale decisione proponeva appello il convenuto YYY, mentre l'attrice-appellata Xxx Xxx si costituiva per resistere all'appello, indi la causa, sulle conclusioni sopra riportate, veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo d'appello** il procuratore del convenuto-appellante YYY sosteneva che il primo giudice aveva errato nell'applicare la normativa vigente all'epoca in cui il sinistro si è verificato. A suo avviso il Tribunale aveva infatti ingiustamente ritenuto che egli avrebbe dovuto fornire alla Xxx un

mezzo idoneo al trasporto della bambina, cioè una bicicletta dotata di un seggiolino che bloccasse le gambe del bambino trasportato, mentre sosteneva che la bicicletta era invece dotata di tutti i requisiti che la normativa prevedeva per il trasporto di bambini.

Il motivo è fondato.

Va innanzitutto osservato che l'incidente si è verificato il giorno 11.08.1993, epoca in cui non era ancora entrato integralmente in vigore il nuovo C. d. S., approvato con D.L.vo 30.04.1992 n. 285, ma, per la parte che qui interessa, era ancora in vigore il vecchio C. d. S., cioè quello approvato con D. P. R. 15.06.1959 n. 393. È vero che l'art. 182, 5° comma, del C. d. S. del 1992 autorizza i maggiorenni a trasportare bambini fino ad 8 anni, purché con le attrezzature di cui all'art. 68, 5° comma, che l'art. 68, 5° comma, per il trasporto di bambini sui velocipedi, rinvia al regolamento e che l'art. 377 del Reg. impone un sistema di protezione per le gambe, nonché l'omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, ma l'art. 235, 2° comma, del C. d. S. prevede che le disposizioni del Titolo III, Capo II (artt. 64 - 70), si applichino solamente a decorrere dal 1° ottobre 1993. È vero che, come sostiene parte attrice-appellante, il 1° comma dell'art. 237 del nuovo C. d. S. impone agli utenti della strada di osservare i comportamenti imposti dal codice dalla data della sua entrata in vigore (01.01.1993), ma tale norma riguarda per l'appunto esclusivamente i comportamenti e non anche le disposizioni relative ai requisiti di carattere tecnico ed ai dispositivi richiesti per i velocipedi, requisiti e dispositivi la cui decorrenza è regolata dal 2° comma del precedente art. 235 C. d. S. Dal ché consegue che, all'epoca del sinistro (11.08.1983), trovava ancora applicazione il C. d. S. del 1959, il cui art. 128, 5° comma, vietava il trasporto di

altre persone sui velocipedi, a meno che non si trattasse di bambini e purché vi fosse idonea attrezzatura, mentre l'art. 584 del relativo Regolamento si limitava ad imporre che l'apposito sellino fosse fortemente ancorato al telaio del velocipede, senza contenere alcuna prescrizione in ordine alle protezioni per le gambe del bambino trasportato.

Questa essendo la situazione normativa vigente all'epoca dei fatti, ritiene la Corte essere di tutta evidenza che il seggiolino in questione rispettava le caratteristiche previste dal C. d. S., per cui ritiene che al convenuto-appellante YYY non possa essere rimproverato di aver omesso di applicare alla bicicletta degli accorgimenti o delle protezioni tecniche che migliorassero il livello di sicurezza del velocipede, ma che il C. d. S. non prevedeva. In buona sostanza, è vero che, in tutti i campi, la tecnica fa continui progressi, cosicché il livello di sicurezza delle persone, sia in materia di protezioni antinfortunistiche, che di circolazione stradale, è in continua evoluzione, ma l'ordinamento giuridico non impone ai noleggiatori di veicoli (come pure ai datori di lavoro od agli esercenti di mezzi di trasporto) di applicare quotidianamente l'ultimo ritrovato della tecnica, essendo invece sufficiente che vengano utilizzati veicoli (come pure macchinari od impianti) in regola con l'omologazione e con i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente nel momento in cui essi vengono utilizzati o, comunque, messi a disposizione degli utenti.

Tornando quindi al caso di specie, poiché non risulta provato che il sellino della bicicletta in questione non fosse saldamente ancorato al telaio e poiché, all'epoca di fatti, la normativa non imponeva di dotare i velocipedi di alcuna protezione per le gambe dei bambini trasportati, al noleggiatore YYY

non può essere addebitata alcuna responsabilità per la caduta occorsa il giorno 11.08.1993 all'attrice-appellata Xxx Xxx.

Tra il resto, ad avviso di questa Corte, dall'esame del materiale probatorio raccolto, nemmeno risulta pienamente raggiunta la prova che Xxx Xxx sia caduta esclusivamente a causa della mancata protezione tra i piedi della bambina trasportata ed i raggi della ruota anteriore della bicicletta, dal momento che la caduta può essere avvenuta per numerose altre ragioni come, ad esempio, per la perdita di equilibrio da parte della non molto esperta guidatrice, per l'uso scorretto dei freni, per una sterzata eccessivamente brusca, per aver tenuto una velocità non adatta allo stato dei luoghi, per la presenza sulla strada rami o pietre o chissà per quale altra causa.

Così stando le cose, viene meno la necessità di esaminare gli ulteriori motivi d'appello e richieste delle parti, mentre non resta che riformare integralmente l'appellata sentenza e respingere le tutte domande proposte da Xxx Xxx nei confronti di YYY.

Quanto alle spese processuali, ritiene la Corte che ricorrano giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto da YYY, nonché in totale riforma della sentenza n. 94/99 dd. 20.01.1999 - 10.02.1999 del Tribunale di Bolzano,

r e s p i n g e

le domande tutte proposte da Xxx Xxx nei confronti di YYY, come contenute nell'atto di citazione avanti al Tribunale di Bolzano notificato il 14-15.07.1995, e

d i c h i a r a

integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Bolzano il 12.04.2000

IL CONSIGLIERE EST.

Dott. Renzo Paolo Pacher

IL PRESIDENTE

Dott. Heinrich Zanon

Depositata in Cancelleria addì _____